

cause, a cominciare dalla povertà, dall'istruzione di base gratuita e diffusa e dalla necessità di veri e propri programmi di riabilitazione ed inserimento sociale.

È per questo che la tutela del lavoro minorile deve essere portata avanti in seno non soltanto all'OIL ma anche all'Organizzazione mondiale del commercio, poiché gli accordi in materia commerciale e la cooperazione economica in generale devono essere conciliabili con la tutela di tutti i lavoratori. Oggi, il processo di globalizzazione che caratterizza l'economia mondiale influisce sul lavoro minorile, in particolare per la cosiddetta de-localizzazione produttiva, che spinge aziende, anche molto importanti, ad aprire sedi in paesi dove è più basso il costo del lavoro e dove peraltro è precaria anche la tutela del lavoro minorile. Quest'ultimo, in questo caso, è più presente nel vasto retroterra delle subforniture e dell'indotto.

La questione centrale su cui si sviluppa il problema della lotta al lavoro minorile, comunque, risiede nel rapporto tra la crescente concorrenza internazionale e le regole della tutela del lavoro, una forbice che potrebbe escludere i paesi in via di sviluppo dal dispiegarsi di un mercato mondiale, poiché come è stato ribadito a Seattle, l'imposizione di elevati vincoli etici nella produzione, se non è accompagnata da preferenze tariffarie e sostegni, può costituire un'erosione di quote di mercato per paesi già svantaggiati. Necesitano, cioè, anche forme di compensazione per i paesi in via di sviluppo che accettino di tutelare i lavoratori.

La stessa OIL invita alla prudenza su questi temi, anche per non spingere forme e forze di lavoro nel sommerso ed in altri ambiti di lavoro magari più a rischio. La Convenzione n. 138 del 1973 e la connessa raccomandazione n. 146 hanno impegnato gli Stati ad abolire progressivamente il lavoro minorile e nel frattempo ad elevare la soglia minima di accesso al lavoro, partendo comunque almeno dai quattordici anni, fermo restando che la soglia minima riconosciuta come compromissione della salute e della sicurezza è

fissata a diciotto anni. Quella Convenzione e quella raccomandazione mantenevano l'ambiguità di non riuscire a definire in modo chiaro i tipi di lavoro pericoloso che violano i diritti dei minori: da questa riflessione sono scaturiti i provvedimenti oggi in discussione, la Convenzione n. 182 e la raccomandazione n. 190 del giugno 1999. Che cosa prevede la convenzione n. 182? Che cosa prevede la raccomandazione n. 190? Tenterò di illustrarlo. Nel merito, la convenzione n. 182 consta di 16 articoli e il cuore del contenuto sta, in particolare, negli articoli 2, 3, 4, 6 e 7, ma anche i successivi sono estremamente importanti.

L'articolo 1 impegna gli Stati ratificanti a prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e l'eliminazione delle forme peggiori con procedura di urgenza. L'articolo 2 dice che «il minore di cui alla convenzione» è riferito a tutte le persone con età inferiore ai 18 anni. L'articolo 3 rappresenta il cuore del provvedimento: vengono definite le forme peggiori del lavoro minorile includendo la schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita o la tratta di minori, compreso il lavoro forzato ed il reclutamento forzato o obbligatorio di minori ai fini di un loro impegno nei conflitti armati; l'impiego di minori ai fini di prostituzione e pornografia, spettacoli e produzione pornografica; l'impiego di minori ai fini di attività illecite, in particolare attività legate agli stupefacenti e al relativo traffico e produzione. Infine, la lettera d) dell'articolo 3 include qualsiasi impiego che, per sua natura o per le circostanze in cui viene svolto, mette a rischio salute, sicurezza e moralità del minore. Il contenuto della lettera d), lo ritroveremo in molte altre parti sia della convenzione sia della raccomandazione.

L'articolo 4 impegna la legislazione nazionale a determinare i lavori che per natura e circostanze rischiano di compromettere la salute, la sicurezza e la moralità del minore, in particolare i tipi di lavoro di cui all'articolo 3, lettera d), tenendo conto anche di quanto disposto e

sottolineato nel punto 3 e nel punto 4 della raccomandazione n. 190, ovvero secondo le tipologie ivi elencate.

L'articolo 6 contiene l'impegno per ogni Stato membro ad attuare programmi volti ad eliminare le forme peggiori di lavoro minorile.

L'articolo 7 definisce il contenuto dei programmi e delle iniziative di cui all'articolo precedente, affinché essi siano efficaci anche istituendo sanzioni penali per impedire che i minori siano coinvolti nelle forme peggiori di lavoro e definisce, inoltre, l'obbligo a designare l'autorità competente preposta all'applicazione delle disposizioni attuative.

Infine, gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 normatizzano le procedure di ratifica, le modalità e i tempi. La raccomandazione n. 190, sulla quale chiedo qualche minuto, perché è importante...

PRESIDENTE. Onorevole Abbondanzieri, solo un minuto.

MARISA ABBONDANZIERI, *Relatore*. Va bene, grazie. Dicevo che si tratta di un complesso articolato che completa la convenzione n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile ed è per questa ragione che deve essere approvata in forma congiunta. Essa è divisa in tre capitoli, uno relativo ai programmi di azione, uno alla definizione dei lavori pericolosi e uno all'attuazione della convenzione nelle sue fasi. In definitiva, vi sono tutte le ragioni, soprattutto per la complessità e l'incisività che può avere il provvedimento, perché questo Parlamento lo approvi, considerato che il Senato lo ha già fatto, affinché tutti possano dar corso all'attuazione dei principi in esso contenuti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCO DANIELI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, bene ha fatto la relatrice a definire l'articolo 3 il cuore del provvedimento: in effetti, in esso sono elencate tutte le forme peggiori di lavoro minorile, formula che

può apparire astratta, ma che poi puntualmente viene resa esplicita in maniera esaustiva alle lettere *a), b), c) e d)* dell'articolo 3.

La convenzione n. 182 è importante; il Governo sollecita ovviamente la ratifica della stessa perché diventerà uno strumento importantissimo nell'eliminazione, appunto, delle suddette forme di sfruttamento dei minori. Tali forme di sfruttamento dei minori contrastano con quelli che dovrebbero essere i parametri di civiltà, di tutela, di rispetto dei diritti umani e dei diritti fondamentali dei cittadini.

Voglio ricordare, tuttavia, che nella stessa convenzione n. 182 vi sono anche alcune considerazioni assolutamente puntuali, che si riferiscono all'articolato, ovviamente come premessa. Innanzitutto, vi è il riconoscimento che la povertà è una rilevante concausa del lavoro minorile e che la soluzione a lungo termine va cercata in una crescita economica sostenuta che conduca al progresso sociale, ed in particolare all'alleviamento della povertà e all'istruzione universale.

Vi è poi un'altra considerazione che ricorda come l'effettiva eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile richieda un'azione onnicomprensiva e immediata, che tenga conto anche ed in particolar modo dell'importanza dell'istruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a tutte queste forme di lavoro i minori in questione, provvedendo poi al loro reinserimento in un ambito sociale e familiare.

Ebbene, queste due considerazioni sono assolutamente pertinenti ed in qualche modo elementari ed individuano la radice, una delle concause dello sviluppo del lavoro minorile. A tale proposito vorrei ricordare che il Governo italiano è fortemente impegnato ad intervenire e ad agire proprio alla radice di questi problemi, con i provvedimenti che sono all'esame della III Commissione (Affari esteri) relativi alla riduzione del debito dei paesi più poveri.

Voglio ancora ricordare come la cooperazione italiana sia fortemente impe-

gnata, al pari delle organizzazioni non governative, sia laiche, sia cattoliche: uno dei settori prioritari di intervento riguarda, per l'appunto, il tentativo di recuperare i minori nei confronti del loro sfruttamento e del loro utilizzo strumentale e mercificato.

Grandi esperienze, grandi iniziative e grandi esempi sono sotto i nostri occhi. Ne voglio ricordare uno che mi sembra particolarmente importante: tutta l'attività svolta dalla cooperazione italiana in favore del recupero dei bambini di strada nei diversi paesi sudamericani.

In conclusione, Presidente, chiedo che questo disegno di legge di ratifica venga approvato celermente dalla Camera dei deputati. Il provvedimento è già stato approvato dal Senato della Repubblica e credo che con questa ratifica scriveremo una bella pagina nell'azione del Parlamento italiano nella direzione della tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.

PRESIDENTE. Constatto l'assenza dell'onorevole Calzavara, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunziato.

Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MARISA ABBONDANZIERI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARISA ABBONDANZIERI, *Relatore*. Signor Presidente, non ho avuto tempo di illustrare la parte relativa alla raccomandazione e, per la sua particolarità, chiedo se sia possibile che vengano pubblicate in calce al resoconto della seduta odierna considerazioni integrative al mio intervento.

PRESIDENTE. In via del tutto eccezionale, la Presidenza ne autorizza la pubblicazione.

Il seguito del dibattito è rinviauto ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Mercoledì 3 maggio 2000, alle 9:

(ore 9 e ore 15)

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 4517 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 marzo 2000, n. 46, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria (*Approvato dal Senato*) (6941).

— *Relatore:* Giacalone.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche (6897).

— *Relatori:* Chiamparino, per la V Commissione, e Benvenuto, per la VI Commissione.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge e del documento:*

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2000 (6661).

— *Relatore:* Saonara.

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 7).

— *Relatore:* Ruberti.

4. — *Seguito della discussione dei disegni di legge di ratifica:*

S. 4272 — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese che istituisce l'Università

italo-francese, con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998 (*Articolo 79, comma 15*) (*Approvato dal Senato*) (6756).

— *Relatore*: Niccolini.

S. 4409 — Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999 (*Approvato dal Senato*) (6758).

— *Relatore*: Abbondanzieri.

La seduta termina alle 20,25.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DEL DEPUTATO MARISA ABBONDANZIERI SUL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 6758

MARISA ABBONDANZIERI, *Relatore*. I programmi di azione sono quelli previsti dall'articolo 6 della Convenzione n. 182 e si concretizzano in azioni di intervento sul territorio, tenuto conto delle loro finalità.

Quanto ai lavori pericolosi, viene espli- cato e ampliato il disposto dell'articolo 3 della citata Convenzione che considera forme di sfruttamento del lavoro minorile qualsiasi tipo di lavoro che metta a repentaglio la salute, la moralità e la sicurezza del minore. Si tratta di: lavori che espongano i minori ad abusi fisici, psicologici e sessuali; lavori sotterranei, sott'acqua, ad altezze pericolose, in spazi ristretti; lavori svolti con utensili e macchine pericolose; lavori svolti in ambienti insalubri; lavori svolti in condizioni particolarmente difficili con orari prolungati e notturni. Nel paragrafo 4 è prevista la possibilità che singoli Stati membri autorizzino il lavoro nelle forme peggiori a partire dall'età di 16 anni a determinate condizioni.

La Convenzione OIL N. 138, prevede che i minori non possano svolgere alcuna attività lavorativa se di età inferiore a quella stabilita per il completamento dell'istruzione obbligatoria, e comunque non prima dei 15 anni. In Italia così è.

Su tale argomento, nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di ratifica, è stato accolto un ordine del giorno diretto ad impegnare il Governo ad intraprendere ogni iniziativa volta a spostare a 16 anni il limite sotto il quale il minore non possa essere impiegato in alcuna attività e a 18 il limite per l'eventuale svolgimento di lavori a rischio per la sicurezza, la salute e la moralità del minore. Tale impegno vuole naturalmente migliorare quanto prevede la Convenzione n. 138 che si richiama al tetto degli anni per l'istruzione obbligatoria e comunque ai 15.

Relativamente alle misure di attuazione della Convenzione, il capitolo III dedica grande attenzione all'attività di informazione-controllo, sorveglianza sulle disposizioni nazionali, principi di responsabilità degli Stati membri, applicazione di provvedimenti di natura penale, civile e amministrativa. È un paragrafo molto dettagliato che, a mio giudizio, dà un contributo agli impegni degli Stati membri e ai vincoli cui ci si deve attenere per realizzare un reale contrasto volto ad eliminare le forme peggiori di lavoro minorile. Per inciso, purtroppo si deve registrare che dei 173 paesi membri solo 49 hanno ratificato la Convenzione n. 138 del 1973 e solo 21 di essi sono nazioni in via di sviluppo e nessuna di queste è asiatica cioè della zona dove si trova la metà dei bambini lavoratori del mondo. Una sottolineatura, questa, che sta a dimostrare che è ancora molto il terreno su cui gli Stati devono lavorare per affrontare davvero il problema del lavoro minorile, e ancor più delle sue forme peggiori; compresa l'Italia, nella quale le forme più gravi di autentico sfruttamento del lavoro minorile possono riguardare le comunità immigrate per motivi diversi.

Il comma 12 del capitolo III stabilisce l'elenco delle forme peggiori di lavoro

minorile che devono essere considerate crimine, e in tal senso si riallaccia all'articolo 3 della Convenzione, ovvero: tutte le forme di schiavitù (tratta dei minori, lavoro forzato incluso il reclutamento per i conflitti armati); l'impiego e l'ingaggio o l'offerta dei minori a fini di prostituzione, di produzione di materiale pornografico e in spettacoli pornografici; l'impiego di minori ai fini di attività illecite, in particolare per il traffico di stupefacenti e di armi.

Il comma 13 fa esplicito riferimento per gli Stati ratificanti ad assicurare l'applicazione di sanzioni, ivi comprese quelle penali, in caso di violazione delle disposizioni nazionali volte alla proibizione ed alla eliminazione dei tipi di lavoro di cui all'articolo 3, lettera *d*).

Il comma 14 del capitolo III dispone che gli Stati membri debbono, con procedura d'urgenza, prevedere provvedimenti di natura penale, civile o amministrativa e il controllo speciale di quelle imprese che hanno già fatto ricorso alle forme peggiori di lavoro minorile. Il comma 15 apporta un'ulteriore sottolineatura sui provvedimenti legislativi attuativi della Convenzione tali da consentire un quadro normativo efficace e adeguato.

Le Commissioni I, V e XI hanno espresso parere favorevole sul provvedimento di ratifica della Convenzione n. 182 e della raccomandazione n. 190.

In conclusione, una rapida ratifica — che tra l'altro impegnerà l'Italia a fare

altri passi avanti nella tutela del lavoro minorile — appare opportuna perché con essa l'Italia contribuirà al raggiungimento del *quorum*, da cui dipende l'entrata in vigore della Convenzione sul piano internazionale, considerato anche che molte delle disposizioni ivi contenute sono già presenti nella nostra legislazione e nella pratica sociale e che il provvedimento è già stato approvato dal Senato nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Da ultimo, desidero ricordare che il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli di cui in particolare il primo è dedicato alla ratifica della Convenzione e della raccomandazione in tutti i loro contenuti ed il secondo è relativo alla decorrenza degli atti, tenuto conto dei tempi stabiliti dall'articolo 10 della Convenzione, vale a dire dodici mesi dopo la registrazione della ratifica tra Stato membro e direttore generale dell'OIL.

Mi sembra, dunque, di poter dire che esistano tutte le ragioni perché si giunga ad una rapida approvazione del provvedimento.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA*

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa alle 21,55.